

U. O. C. Gestione del Personale

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Di Giosia

Tel. 0861420230 - Fax.0861420 -233/353

Email risorse umane@aslteramo.it

PEC risorseumane@pec.aslteramo.it

Allegati N. \_\_\_\_\_

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL.

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO  
Posta Interna



Prot. nr. 0040111/13 del 25/09/2013

Al coordinatore delle UU.OO. di Staff Dott. Franco Santarelli

Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Dott. Alessandro Rossi

Al Direttore del Dipartimento materno Infantile Dott. Goffredo Magnanimi

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Pasquale Striglioni

Al Direttore del Dipartimento Fisico tecnico Informatico Ing. Corrado Foglia

Al Direttore del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione Dott. Pierluigi Orsini

Al Direttore del Dipartimento dei Servizi Dott. Giuseppe Sciarra

Al F.F. Direttore del Dipartimento delle Tecnologie Pesanti Dott. Limbucci

Al Direttore del Dipartimento cardio-Toraco-Vascolare Dott. Cosimo Napoletano

Al Direttore del Dipartimento delle Discipline Mediche Dott. Dario Di Michele

Al Direttore del Dipartimento delle Discipline Chirurgiche Dott. Riccardo Lucantoni

Al Coordinatore dell'Assistenza Sanitaria Territoriale Dott. Valerio Filippo Profeta

Al Coordinatore dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri Dott. Gabriella Palmeri

**OGGETTO: Circolare di disposizione in materia di cure termali**

In riferimento alle richieste di chiarimento di cui in oggetto si precisa quanto segue:

- La legge n. 412/1991 e la legge n. 638/1983 prevedono che, per i dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali a carico dell'istituto nazionale di previdenza (INPS), possano essere concesse, al di fuori dei periodi di congedo ordinario, solamente per effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su richiesta del medico curante ovvero di medici dell'INAIL. Ad ogni buon conto, si riporta il dispositivo dell'art 16 della legge n.412/1991 secondo il quale "... le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero ...";
- Occorre, inoltre, tenere presente che, in base all'art.13, comma 6, della legge n.638/1983, i congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia, non possono essere concessi per cure

elioterapiche, climatiche e psammoterapiche salvo che non si tratti di invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, ai ciechi, ai sordomuti agli invalidi civili superiori ai due terzi. In tal senso, dispone anche la previsione dell'art.22 della legge n.724/1994 che riconosce il diritto a fruire delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche al solo personale mutilato o invalido di guerra e per servizio.

- Le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali sono elencate nell'allegato al DM del 12 agosto 1992, modificato dal successivo DM del 15 dicembre 1994 ancora modificato dal DM del 22 marzo 2000. In particolare:

**Malattie reumatiche:**

- osteoartrosi ed altre forme degenerative;
- reumatismi extra articolari.

**Malattie delle vie respiratorie:**

- sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
- bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).

**Malattie dermatologiche:**

- psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
- eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
- dermatite seborroica ricorrente.

**Malattie ginecologiche:**

- sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva;
- leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.

**Malattie O.R.L.:**

- rinopatia vasomotoria;
- faringolaringiti croniche;
- sinusiti croniche;
- stenosi tubariche;
- otiti carattali croniche;
- otiti croniche purulente non colesteatomatose.

**Malattie dell'apparato urinario:**

- calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.

**Malattie vascolari:**

- postumi di flebopatie di tipo cronico.

**Malattie dell'apparato gastroenterico:**

- dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
- sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

- Secondo gli orientamenti giurisprudenziali, il lavoratore che debba sottoporsi a cure termali ha diritto al trattamento di malattia quando le terapie risultino in concreto incompatibili con il godimento delle ferie oppure quando, pur essendo compatibili, non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. Affinché il lavoratore possa fruire del permesso retribuito della malattia, **l'attestazione medica deve contenere un'espressa motivazione in ordine alla indifferibilità delle cure, in rapporto alle esigenze derivanti da uno stato patologico in atto**; eventuali attestazioni mediche contenenti la sola espressione di "indilazionabilità", non corredata dalle ragioni specifiche che impongono una cura immediata e non rinviabile, anche in relazione alla cadenza (già prestabilita, o prevedibile) del periodo feriale, non possono trovare accoglimento (**Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 2001, n. 14957**).

Per tutto quanto sopra, si comunica che a far data dal 01 Gennaio 2014 l'istituto delle cure termali deve essere concesso attraverso l'utilizzo delle ferie annuali che ogni dipendente ha a disposizione. Nei casi in cui tale fattispecie non possa trovare accoglimento, si seguiranno le disposizioni legislative, di cui sopra, previa valutazione di ogni singolo caso da parte di questa U.O.C.

Il dipendente che intenda fruire di aspettativa produce domanda, con annessa documentazione allegata, su apposita modulistica, previa autorizzazione del Responsabile dell'U.O. di appartenenza.

Le SS.LL. vogliono impartire le disposizioni necessarie a che alla presente circolare venga data larga diffusione presso le singole UU.OO. afferenti le macroarticolazioni di responsabilità.

Da ultimo, si rende noto che la presente circolare è disponibile nell'apposita sezione del sito web aziendale dedicata alle circolari, dove saranno disponibili tutte le circolari vigenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento: Dott. ~~Claudia Dei Giudici~~ - Dott. ~~Antonio Lampieri~~ ,

Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore: Dott. Rossella Di Manzio

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Maurizio Di Giosia